

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

DALL'AVVOCATO EX ART. 6 D.L. 132/2014 convertito con L. 162/14

Tra i signori

- , nato a il , residente in

C.F: , professione:

assistito dall' avv. (C.F. , recapito fax pec),

iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di..... ,

- , nato a il , residente in

C.F: , professione:

assistito dall' avv. (C.F. , recapito fax pec),

iscritto all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di,

* * *

Oggetto della controversia: separazione personale dei coniugi, cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione o di divorzio con descrizione dettagliata della controversia e dei diritti contesi.

* * *

Premesso che

1.- i signori hanno contratto matrimonio in data..... con estremi della trascrizione al Registro degli atti di matrimonio, se trattasi di matrimonio concordatario;

- regime patrimoniale scelto dai coniugi;

- data di nascita dei figli;

- decisione di separarsi a causa di gravi incomprensioni per incompatibilità di carattere, che rendono impossibile la prosecuzione del legame matrimoniale

o estremi della separazione e che, sussistendo le condizioni per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono addivenuti alla decisione di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

2. il-la signor/acon lettera racc. a/r (o pec o notifica) di data ha invitato il signor a stipulare una convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 2 (o 6 se in ambito familiare) D.L. 132/2014 convertito con L. 162/14;

3. il- la signor/a.....ha ricevuto il predetto invito in data..... e con lettera racc. a/r (o pec o notifica) di data ha accettato di stipulare una convenzione di negoziazione assistita.

Facendo la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto, i signori.....(in proseguo le parti) concordano quanto segue:

Art. 1

Le parti si obbligano a cooperare in buona fede, con correttezza e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia, sopra meglio descritta, tramite l'assistenza dei sottoscritti avvocati.

Le parti si obbligano a condividere tempestivamente le informazioni rilevanti in modo completo e leale.

Le parti si obbligano, altresì, a non compiere, durante la negoziazione atti tali da poter danneggiare l'altra parte, in particolare a non compiere atti idonei ad alterare le rispettive situazioni economiche-patrimoniali e/o quella della famiglia, a non compiere atti di amministrazione straordinaria dei nostri beni o dei beni della famiglia, a non estinguere polizza assicurative esistenti, soprattutto se sanitarie o sulla vita.

Le parti si obbligano, altresì, a non mutare la residenza dei figli.

Art. 2

Le parti convengono:

a) di incontrarsi personalmente alla presenza dell'avv. e dell'avv. secondo i tempi e le modalità che verranno loro di volta in volta comunicati;

b) che il termine massimo per raggiungere l'accordo di composizione della controversia è fissato al (e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti).

Art. 3

Le parti, assistite dall'avv. _____ e dall'avv. _____, danno atto che l'oggetto della controversia di cui alla presente convenzione non rientra tra le materie di cui all'art. 3 del d.l. n. 132/2014 convertito dalla legge n. 162/2014, per cui l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Art. 4

Le parti si impegnano, insieme ai difensori, a tenere riservate le informazioni ricevute nel corso della procedura.

Art. 5 Si dà atto che l'avv. _____ e l'avv. _____ hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. L'avv. _____ e l'avv. _____ hanno, inoltre, informato le parti dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Art. 6

La presente convenzione avrà efficacia sino al giorno _____, prorogabile altri trenta giorni con accordo sottoscritto delle parti.

Art. 7

Le spese del presente procedimento sono compensate tra le parti.

Art. 8

L'accordo di composizione della controversia o il verbale di mancato accordo verranno redatti in duplice originale e conservati da ciascuna parte.

, lì

.....
Per autentica della sottoscrizione
avv.

.....
Per autentica della sottoscrizione
avv.